



Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti

A.C. 1704

Dossier n° 263 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
24 marzo 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1704
Titolo:	Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	X Attività produttive
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La disciplina introdotta dal presente disegno di legge ([A.C. 1704](#)) si inserisce nel panorama normativo volto alla **tutela del consumatore**, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza tramite la regolamentazione delle pratiche commerciali poste in essere da produttori e professionisti in relazione alla promozione, vendita o fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti operanti nel **settore della beneficenza**.

L'obiettivo, dichiarato anche nella relazione illustrativa, è quello di garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare e non ingannevoli in relazione alle iniziative solidaristiche attuate da produttori e professionisti.

Il disegno di legge, di iniziativa del Governo, è stato presentato alla Camera il 9 febbraio 2024 e, in data 12 marzo 2024, assegnato in sede referente alla X Commissione Attività produttive. Nella seduta di martedì 11 marzo la Commissione ha approvato cinque proposte emendative.

Il **comma 1** dell'**articolo 1** del disegno di legge attribuisce ai consumatori il diritto di ricevere, dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione, secondo quanto previsto dal codice del consumo (art. 2 e art. 6 del [d.lgs. n. 206/2005](#)), nel caso in cui questi decidano di destinare una parte dei proventi della vendita di un prodotto a soggetti c.d. "**meritori**".

Si tratta di soggetti che perseguono finalità di interesse generale o utilità sociale operanti principalmente nei seguenti settori:

- cooperazione internazionale e aiuto umanitario;
- istruzione, ricerca scientifica e cultura;
- tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale;
- assistenza sociale e sanitaria;
- promozione di diritti e valori civili;
- culto e attività religiose.

Il **comma 2**, primo periodo, dello stesso articolo 1 precisa che sono escluse dall'ambito di applicazione della legge in esame la promozione, la vendita o la fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dagli stessi produttori o professionisti. Il secondo periodo fa salve le disposizioni in materia di raccolta di fondi previste all'articolo 7 del d.lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo settore), nonché le disposizioni sulle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

Il **comma 3** dispone che, ai fini dell'applicazione della proposta di legge, valgono le definizioni previste dal codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) all'[articolo 13](#) (definizioni di: prezzo di vendita; prezzo per unità di misura; prodotto commercializzato sfuso; prodotto venduto al pezzo; prodotto venduto a collo; prodotto confezionato) e all'[articolo 18](#) (definizioni di: consumatore; professionista; prodotto; pratiche commerciali tra professionisti e consumatori; microimprese; falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori; codice di condotta; responsabile del codice; diligenza professionale; invito all'acquisto; indebito

condizionamento; decisione di natura commerciale; professione regolamentata; classificazione; mercato online).

Il **comma 4**, prevede che ai fini della proposta di legge in esame, la nozione di "professionista" sia riferita sia al venditore dei prodotti, sia al soggetto che ne promuove l'acquisto.

L'**articolo 2** reca disposizioni atte a consentire l'adeguata informazione dei consumatori in merito alla destinazione a fini solidaristici dei proventi della vendita di un prodotto.

Più specificamente, il **comma 1** dell'articolo in esame dispone che i consumatori hanno diritto di ricevere un'adeguata informazione dai produttori e dai professionisti, secondo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2 e 6, comma 1, del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), in merito alla destinazione dei proventi della vendita di un prodotto, nei casi in cui una quota del ricavato sia devoluta ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1.

Ai sensi del **comma 2**, per le finalità di adeguata informazione previste dal comma precedente, i produttori o i professionisti devono riportare sulle confezioni dei prodotti, oltre alle informazioni riguardanti il prezzo, anche le seguenti indicazioni:

- il soggetto destinatario di parte dei proventi (lett. a));
- le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti destinatari (lett. b));
- la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo per ogni unità di prodotto che saranno devoluti ai soggetti destinatari (lett. c)).

In alternativa, secondo quanto previsto dal **comma 3**, le informazioni previste dal comma 2 possono anche essere fornite tramite l'apposizione sulla confezione di una targhetta cartacea o adesiva, ovvero, mediante l'indicazione di tali informazioni sui materiali di comunicazione presenti nei punti vendita, assicurando chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica.

Infine, ai sensi del **comma 4**, le indicazioni previste dal comma 2 devono essere fornite dai produttori e dai professionisti anche nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Allo stesso obbligo sono tenuti i soggetti che lo pubblicizzano. Il comma specifica che gli obblighi in capo a tale ultima categoria di soggetti sono applicabili sia che l'attività pubblicitaria sia svolta in forma tradizionale che in forma di *influencer marketing*.

L'**articolo 3** dispone che il produttore o il professionista adempia a precisi obblighi di comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), almeno quindici giorni prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

L'**articolo 4** detta la disciplina di controlli e sanzioni.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in esame, la competenza a irrogare sanzioni appartiene all'AGCM.

Al **comma 2** si prevede che, nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della parte II, titolo III, del codice del consumo (d.lgs. 206/2005).

Il **comma 3** prevede che i provvedimenti sanzionatori adottati dall'AGCM siano pubblicati nell'apposito bollettino settimanale. È altresì prevista la possibilità che l'AGCM imponga al produttore o professionista destinatario della sanzione la pubblicazione, a sue spese, della sanzione nel proprio sito internet e, come emendato nel corso dell'esame in Commissione, nelle (proprie) pagine delle reti sociali telematiche, su giornali quotidiani o mediante ogni altro mezzo idoneo a garantire una compiuta informazione per i consumatori. In caso di inottemperanza all'obbligo di pubblicazione, il destinatario è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Il **comma 4** precisa che le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono commisurate al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita.

Il **comma 5** prevede l'applicazione delle disposizioni [dell'articolo 27](#) del codice del consumo, ove compatibili.

Il **comma 6**, infine, disciplina la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'AGCM. Nello specifico, si prevede che essi siano versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e che siano destinati, per il 50 per cento, ad iniziative solidaristiche. Queste ultime, si precisa, devono essere definite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, con un decreto che individui i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e di erogazione delle risorse. La norma non fissa un termine entro cui provvedere all'adozione del predetto decreto.

L'**articolo 5**, nel dettare la disciplina transitoria, precisa che la legge in esame non si applica alle attività di promozione, vendita e fornitura di prodotti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

L'**articolo 6** riporta la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1) e che l'AGCM assolve alle attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 2), in quanto tali attività - precisa la relazione tecnica allegata al presente di disegno di legge - rientrano nell'ambito delle attività e competenze istituzionali svolte in via ordinaria dalla medesima AGCM.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non sono in corso lavori legislativi collegati al disegno di legge in esame.

Nel periodo successivo alla data di presentazione del provvedimento in esame è stato adottato il [d.lgs. n. 30/2026](#), attuativo della e attuazione della direttiva (UE) 2024/825 e volto a tutelare il consumatore aumentando gli obblighi di informazione in capo ai produttori al fine di contrastare il fenomeno del c.d. **greenwashing** (per maggiori approfondimenti si veda il [dossier](#) del Servizio Studi relativo allo schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare).

Relazioni allegata e richieste

Il disegno di legge di iniziativa governativa è accompagnato dalla relazione tecnica. La relazione è stata verificata ai sensi e per gli effetti [dell'articolo 17](#), comma 3, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Si segnala l'assenza di Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) redatta ai sensi dell'articolo [14 della legge 246/2005](#).

Ai sensi dell'articolo 5 del [regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione](#), la disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti normativi adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti normativi interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa. Il disegno di legge non ricade in una delle categorie per le quali l'articolo, 6 comma 1, del citato Regolamento esclude la necessità di produrre l'AIR. L'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento prevede che il DAGL possa esentare l'amministrazione che cura l'istruttoria della proposta dall'obbligo di predisporre l'AIR in relazione al ridotto impatto dell'intervento, in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

In ogni caso, il comma 6 prevede che la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento debba contenere il riferimento alla esenzione disposta e alle ragioni giustificative di cui al comma 1.

La relazione illustrativa non fa riferimento alle ragioni che hanno portato all'esenzione dell'AIR.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento incide su materie di competenza esclusiva statale.

Esso appare prevalentemente riconducibile alle materie di cui l'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione: **tutela della concorrenza e ordinamento civile**. La proposta di legge, infatti, nel porre particolari condizioni sulle modalità attraverso cui produttori o professionisti devono informare i consumatori della scelta di destinare a scopi meritori parte dei proventi della vendita dei prodotti, incide sulla disciplina dei rapporti interprivati. La disciplina dell'autonomia negoziale posta alla base degli stessi è il principio fondante posto dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza che, in tale materia, è esclusiva in quanto fondata sull'esigenza, sottesa al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., di garantire il trattamento uniforme dei suddetti rapporti su tutto il territorio nazionale. Sul punto si veda anche C.Cost. [sent. n. 75 del 2021](#).

L'**articolo 4** (commi 1-4) del disegno di legge in esame, nell'attribuire una specifica competenza sanzionatoria all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è riconducibile alla materia di cui l'art. 117 lettera g) della Costituzione: ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

L'articolo 4, comma 6, prevede che i proventi dell'attività sanzionatoria dell'AGCM siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento,

allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e **destinati a iniziative solidaristiche**, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca. In proposito, si osserva che le finalità solidaristiche richiamate appaiono potenzialmente atte a incidere anche su ambiti di **competenza concorrente o residuale regionale** (ricerca scientifica e cultura; assistenza sociale e sanitaria).

Si valuti, pertanto, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale. In particolare, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Si fa presente che, in termini generali, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di "intreccio" o "concorso" in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare in primo luogo orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022), potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come in quello di prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione di un parere.

Attribuzione di poteri normativi

Il disegno di legge non prevede l'attribuzione di poteri normativi.

In merito a quanto previsto dall'**articolo 4, comma 6**, del disegno di legge (secondo cui i proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'AGCM sono versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e, tramite **decreto interministeriale**, vengano destinati, per il 50 per cento, ad iniziative solidaristiche), si osserva che la disciplina generale della ripartizione delle sanzioni irrogate dall'AGCM è dettata dall'[articolo 148](#) della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001). L'articolo 148 dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AGCM siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, facendo salvo quanto disposto dal successivo comma 2. Il comma 2, primo periodo, specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del medesimo MIMIT, **sentite le Commissioni parlamentari competenti**. In attuazione di quanto sopra previsto, sono stati costituiti, nel bilancio dello Stato, due capitoli, uno per l'entrata, in cui trovano iscrizione le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'AGCM da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (cap. 3592/pg. 14/Entrata); e uno per la spesa, nello stato di previsione del MIMIT, cap. 1650/MIMIT, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori", alimentato con quota parte delle predette entrate.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Il disegno di legge ha l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza tramite la regolamentazione delle pratiche commerciali poste in essere da produttori e professionisti in relazione alla promozione, vendita o fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti operanti nel **settore della beneficenza**.

La normativa oggetto del disegno in esame è dunque riconducibile anche ai principi di cui agli **articoli 41 e 3** della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata può conoscere limitazioni funzionali all'utilità sociale e comunque non può svolgersi in modo da arrecare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Con specifico riferimento al settore della beneficenza viene in rilievo anche l'**articolo 38, quinto comma**, della Costituzione, secondo cui l'assistenza privata è libera.

Cost263	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	✕ CD_attProd